



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In riferimento a un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della retribuzione, sottoscritto in data 5/8/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/11/2018, riferito alla data del 31/10/2018, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo legale all'Arbitro al quale chiede, richiamando sia i principi della sentenza cd. Lexitor che l'orientamento del Collegio di Coordinamento contenuto della decisione n. 26525/2019, che la convenuta restituisca a titolo di oneri non goduti euro 1.695,92 oltre interessi e spese di assistenza tecnica, in base al criterio proporzionale; subordinatamente chiede al Collegio per i costi up front di adottare un criterio equitativo.

L'intermediario non risulta costituito, ma nel riscontro al reclamo del 25.3.2020 eccepiva che il rimborso delle quote relative al premio assicurativo rischio vita ed impiego risultava già effettuato; in ordine alle altre voci commissionali richieste riteneva di non dover rimborsare ulteriori somme, attesa la natura up front delle voci richieste.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate e dei premi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto.



L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata 50 delle 120 totali di prestito.

Il ricorrente domanda il rimborso delle predette voci, degli interessi legali e delle spese difensive.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);

2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Venendo al merito della fattispecie de quo, osserva il Collegio che la commissione per il perfezionamento sub A) è up front tenuto conto dalla condivise posizioni recentemente divise da tutti i Collegi territoriali; invero lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie e dunque up front ("commissione per il perfezionamento del contratto", di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto ("commissione di gestione" di cui alla lett. b): quest'ultima già rimborsata pro quota alla cliente in sede di conteggio estintivo.

Le commissioni di intermediazione alla stessa stregua vanno considerate up front (quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un agente in attività finanziaria e, per altro verso, che la retrocessione di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi).

In ordine al rimborso dei premi assicurativi si osserva che la resistente in sede di riscontro al reclamo ha dedotto l'avvenuto rimborso senza però indicarne l'importo: parte ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in sede di conclusioni riconosce tale rimborso in € 292,17, chiedendo per il residuo l'applicazione del criterio proporzionale:

In base alle posizioni condivise dei Collegi:

“... il criterio contrattuale alternativo al pro rata temporis si possa considerare conosciuto ex ante dal cliente quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Inoltre, è altresì condivisa l'applicabilità del criterio contrattuale alternativo al pro rata temporis, conosciuto ex ante dal cliente, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione.”

Evidenzia il Collegio che nel caso che ci occupa il criterio non può dirsi conosciuto ex ante dal cliente in quanto il fascicolo informativo non risulta agli atti. Tuttavia il rimborso non può essere accordato sulla scorta di un'altra posizione condivisa tra i Collegi secondo la quale:

“se la domanda di rimborso del premio assicurativo è formulata facendo esclusivamente riferimento al criterio proporzionale [come in questa fattispecie], quando nel contratto sono invece previsti specifici criteri di rimborso, il Collegio riconosce il diritto al rimborso del premio assicurativo secondo i criteri contrattualmente previsti”

Applicando quindi ai costi up front il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni per il perfezionamento euro 273,34; commissioni intermediario del credito euro 702,88; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 5,00% con percentuale di calcolo pari al 36,52%.

Per totali euro 975,87 oltre interessi, avendo detratto dal dovuto euro 0,35 quale eccedenza sulla voce commissione di gestione (recurring) già rimborsata pro rata in conteggio estintivo..

La natura seriale della questione determina il rigetto della domanda di ristoro delle spese di lite

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 975,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO